

Allegato 5)

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI POTENZA

Art. 1 - FINALITA'

Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento in esclusiva dell'attività di broker assicurativo a favore del Comune di Potenza (in seguito denominato per brevità Comune), ai sensi dell'art.109, comma 2, lett.b) del D.Lgs.209/2005.

Art. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio, in generale, si articola nell'espletamento delle seguenti attività:

- a) assistenza e consulenza generale;
- b) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative;
- c) assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione dei sinistri.

Le prestazioni riferite a ciascun ambito di attività comprendono in via principale e non esaustiva:

a) ASSISTENZA E CONSULENZA GENERALE:

- ❖ analisi delle coperture assicurative relative ai beni e alle attività sopraccitate e formulazione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell'Ente;
- ❖ collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- ❖ segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero emergere nel prosieguo del rapporto;
- ❖ redazione di un rapporto finale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti, eseguendo anche un raffronto tra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, anche in considerazione all'offerta media del mercato assicurativo;
- ❖ resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa;
- ❖ aggiornamento e assistenza in continuo al personale interessato alla gestione di problematiche inerenti alle garanzie fidejussorie e assicurative in relazione alla gestione di appalti per la realizzazione di lavori o per la fornitura di beni e servizi.
- ❖ rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, segnalazione preventiva dei premi dovuti.

b) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLE PROCEDURE DI GARA:

- ❖ predisposizione dell'elenco delle primarie imprese assicurative da sottoporre all'Ente per la formazione dell'elenco Ditte da invitare alla gara;
- ❖ assistenza tecnica assicurativa nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente (stima del valore di base dell'appalto, stesura delle condizioni contrattuali, redazione del capitolato, previsione di clausole specifiche da introdurre nei contratti, stesura lettera invito e/o bando di gara) al fine di individuare le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
- ❖ assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione della gara;
- ❖ assistenza nelle fasi successive alla procedure di aggiudicazione mediante controllo dei contratti di assicurazione.

c) ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI:

- ❖ assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente

liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;

- ❖ assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato.

Art.3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

Le polizze assicurative dell'Ente attualmente in corso e quelle da attivare, sono elencate nell'avviso riguardante la procedura di affidamento del servizio in questione.

Art.4 - DURATA, DECORRENZA ED ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

La durata del servizio è convenuta in **anni tre** dalla data di affidamento.

Durante detto periodo l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in eventuale pendenza della formale stipula del contratto.

Art.5 - CORRISPETTIVI

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo onere delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Art.6 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente tramite gli uffici del Comune di Potenza, in via diretta alle società di assicurazioni affidatarie dei servizi. In nessun caso e in nessun modo, il Comune risponderà di eventuali ritardati o mancati pagamenti dei compensi del broker da parte delle società di assicurazione.

Art.7 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- ❖ Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- ❖ Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- ❖ Mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi;
- ❖ Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente.

Sono a carico del Broker:

- ❖ Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- ❖ I rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- ❖ Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Ente si impegna a:

- ❖ Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- ❖ Citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che la gestione dei contratti di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente ai contratti medesimi;

- ❖ Inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- ❖ Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art.8 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento dei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art.9 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali pratiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Art.10 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, se ed in quanto imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dimostrare di essere in possesso della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come prescritto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico e dovrà produrre all'Ente copia della documentazione comprovante i rinnovi della medesima per l'intera durata del servizio.

Art.11 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente disciplinare e nell'offerta economica presentata, sarà facoltà dell'Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art.1454 c.c., previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La risoluzione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nell'offerta economica presentata in sede di gara l'Ente, provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento, la risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi dell'aggiudicatario e nel caso in cui lo stesso venga dichiarato fallito.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per danni subiti.

Art.12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.20 giugno 2003, n.196, il Broker si impegna:

- ❖ a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ❖ ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- ❖ al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Art.14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni di legge.

Art.15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Potenza.

Art.16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.